

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14/21 DD. 23.03.2021

Oggetto: Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Bacino di gestione GEA S.p.A.

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 15.30 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 10.03.2021, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Presidente Delegato	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente		x
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente		x
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venezia	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente	x	
Martines	Francesco	Palmanova	Componente	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente delegato, giusta delega Prot. 985 dd. 23.03.2021, constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "*È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...*";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "*L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "*All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR*";

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare, l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "*ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario*" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "*una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito*" (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, comma 2: "*Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter*" e cioè "*1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia*

dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”;

- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
- detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- prevede, tra le disposizioni inerenti all’incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all’articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati”* (articolo 221, comma 10);

Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi*

- ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- *il comma 660, secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”;*
 - *il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
 - *il comma 683, che dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, co. 169, che stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 dd 22.03.2021) e, in particolare, l'art. 30, co. 5, ove si stabilisce che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva

all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"*;
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"*;
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*;

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e il relativo allegato A denominato *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR"*;

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – *che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato *"Procedura di approvazione"*, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *“la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* (co. 6.3), di assumere le *“le pertinenti determinazioni”* e di provvedere *“a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio”* (co. 6.3);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- l'art. 4, co. 5, secondo cui *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*;
- l'art. 6, co. 6, secondo cui *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;

Vista la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Vista la successiva deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*, con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, la quale, tra l'altro, introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri

aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

Vista la deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF rubricata "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 1, che disciplina gli adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021;
- l'articolo 2, che - in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19 - disciplina elementi di flessibilità nella predisposizione dei PEF per l'anno 2021;
- l'articolo 3, co. 1, in base al quale "*con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 la quale, tra l'altro:

- individua il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sceglie, per tale ambito, la forma di affidamento *in house providing* del servizio medesimo in capo ad Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.;
- affida ad Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive Società;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 29 giugno 2020, n. 19 rubricata "Validazione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore GEA S.p.A.";

Viste le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali dei 6 Comuni attualmente gestiti dalla Società GEA S.p.A.:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Cordenons 29 settembre 2020, n. 34 rubricata "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale di Montebelluna 30 luglio 2020, n. 24 rubricata "Approvazione aliquote TARI (T.A.R.I.) anno 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale di Pordenone 20 luglio 2020, n. 26 rubricata "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale di Prata di Pordenone 30 luglio 2020, n. 33 rubricata "Adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale di Roveredo 20 gennaio 2020, n. 8 rubricata "Conferma provvisoria delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Quirino 28 luglio 2020, n. 20 rubricata "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Presa d'atto del piano finanziario trasmesso dall'Autorità d'Ambito (AUSIR)";

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 17 dicembre 2020, n. 51 rubricata "Rettifica della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 29 giugno 2020, n. 19 relativa alla validazione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF del Gestore GEA S.p.A.";

Vista la nota Prot. n. 3589 dd 23.12.2020 con la quale l'AUSIR ha trasmesso a ciascun Ente locale servito dal Gestore GEA S.p.A. il file di riparto contenente, per ciascun territorio comunale, tutti i dati validati dall'Agenzia per l'anno 2020 come risultanti a seguito della citata deliberazione di rettifica n. 51/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 107, co. 5, secondo cui *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Dato atto che né il Comune di Montereale Valcellina né il Comune di Roveredo in Piano - che si sono avvalsi della facoltà di cui al citato art. 107, co. 5, D.L. 18/2020 - hanno assunto entro il termine del 31 dicembre 2020 alcun provvedimento che stabilisca *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019* e il periodo entro il quale ripartire il conguaglio stesso;

Ritenuto, pertanto, di procedere d'ufficio alla determinazione del suddetto *conguaglio*, stabilendo - a tutela dell'utenza finale - che lo stesso sia ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 laddove positivo, interamente sul PEF 2021 laddove negativo;

Tenuto conto dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione dei PEF, come riportato in allegato A;

Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all'acquisizione delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni, l'AUSIR, in collaborazione con l'Università di Udine, ha attivato una piattaforma *web* dedicata, chiedendo alle Amministrazioni comunali di compilare il formulario ivi disponibile entro la data del 6 novembre 2020 (v. nota AUSIR Prot. n. 2712 dd 07.10.2020);

Dato atto che ciascun Comune ha comunicato all'AUSIR - attraverso la citata piattaforma *web* - i costi riferiti al servizio RU sostenuti direttamente dalle rispettive Amministrazioni come risultanti dall'allegato B2;

Vista la nota del Gestore GEA S.p.A. Prot. n. 2021/PEC/U/5 dd 20.01.2021 con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, il file raccolta dati - che viene conservato agli atti;

Vista la nota del Gestore GEA S.p.A. Prot. n. 2021/PEC/U/49 dd 19.03.2021 con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- il file dati numerici dei PEF di competenza del Gestore riferito a ciascuna gestione comunale (allegato B1);
- la Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D1);

Viste le note:

- Comune di Cordenons - Prot. n. 5885 dd 04.03.2021;
- Comune di Montereale Valcellina - Prot. n. 1399 dd 12.02.2021;
- Comune di Pordenone - Prot. n. 15095 dd 24.02.2021;
- Comune di Prata di Pordenone - Prot. n. 594 dd 15.01.2021;
- Comune di Roveredo in Piano - Prot. n. 2157 dd 25.02.2021;
- Comune di San Quirino - Prot. n. 310 dd 15.01.2021;

con le quali ciascun Comune ha trasmesso ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, le dichiarazioni di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma *web* dedicata (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D2);

Viste le note del Comune di San Quirino dd 26.01.2021 e dd 16.03.2021 (Prot. AUSIR n. 897/2021), con le quali si trasmettono - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - alcune precisazioni circa i costi in materia di spazzamento e lavaggio (CSL), di trattamento e recupero (CTR) e costi generali di gestione (CGG) da considerarsi ai fini dell'elaborazione PEF;

Vista la nota del Comune di Montereale Valcellina dd 10.02.2021 (Prot. AUSIR n. 898/2021), con la quale si trasmette - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - la distinta delle voci di costo considerate dal Comune per la compilazione del portale in materia di costi generali di gestione (CGG) 2019;

Vista la nota del Comune di Roveredo in Piano dd 15.02.2021 (Prot. AUSIR n. 899/2021), con la quale si trasmette - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - la distinta delle voci di costo considerate dal Comune per la compilazione del portale in materia di costi generali di gestione (CGG) 2019;

Vista la Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza dei Comuni in qualità di Gestori (allegato C2) predisposta dagli Uffici dell'AUSIR;

Visti, altresì, i paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*) della relazione di accompagnamento ai PEF che si allegano sub. C3, di competenza dell'Agenzia e riferiti all'attività di gestione svolta dalla società GEA S.p.A. e, localmente, da ciascuno dei 6 Comuni serviti;

Ritenuto di validare - anche alla luce dei chiarimenti forniti dai Comuni - i dati di cui agli allegati B1 e B2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all'allegato C3 ai dati validati al fine di predisporre i piani economico-finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2021 per ciascun territorio comunale gestito da GEA S.p.A. (allegato E);

Ritenuto:

- che non sia allo stato necessario prevedere per alcun bacino tariffario *de quibus* il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;
- che sia, pertanto, necessario trasmettere a ciascun Comune servito dalla società GEA S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);
- di trasmettere ad ARERA tutti i piani economico-finanziari validati e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e art. 3.1, deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A);
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore GEA S.p.A., ovvero:
 - il file raccolta dati, che viene conservato agli atti;
 - il file dati numerici dei PEF di competenza del Gestore riferito a ciascuna gestione comunale (allegato B1);
 - la Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
 - la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D1);
3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni gestiti dalla società GEA S.p.A. e trasmessi all'AUSIR attraverso la piattaforma *web* dedicata (allegato B2);
4. di prendere atto della dichiarazione di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma *web* dedicata (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D2) trasmessa da ciascun Comune servito da GEA S.p.A.;
5. di prendere atto della Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza dei Comuni serviti da GEA S.p.A. in qualità di gestori (allegato C2) predisposta dagli Uffici dell'AUSIR, nonché delle comunicazioni con le quali alcuni Comuni hanno inteso precisare i costi riferiti al servizio sostenuti direttamente;
6. di integrare le Relazioni di accompagnamento ai PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*), di competenza dell'Agenzia (allegato C3);
7. di validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e per le motivazioni di cui in premessa, i dati numerici dei PEF forniti dal Gestore GEA S.p.A. e da ciascuno dei Comuni dallo stesso serviti (allegati B1 e B2);
8. di applicare i contenuti di cui all'allegato C3 ai dati validati al fine della predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2021 per ciascun territorio comunale gestito da GEA S.p.A. (allegato E);
9. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per alcun bacino tariffario *de quibus* il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

10. trasmettere a ciascun Comune servito dalla società GEA S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);
11. di trasmettere ad ARERA tutti i piani economico-finanziari validati e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione di cui al punto n. 8 del presente provvedimento, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e art. 3.1, deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF);
12. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato E costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE DELEGATO
f.to dott. Andrea Delle Vedove

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ASTOLFI MATTEO

CODICE FISCALE: STLMTT96L28G888C

DATA FIRMA: 12/05/2021 14:09:04

IMPRONTA: 03C381F5E21FB7F62A7246AEB4F23C7AFF8F9D1E9E03D1D47AA53F8D52AA976F
FF8F9D1E9E03D1D47AA53F8D52AA976FAAD70CD1F9D3FB11821A81EBEB9EA4E0
AAD70CD1F9D3FB11821A81EBEB9EA4E0AD793D85C5D35582C63E7847EDCDB98
AD793D85C5D35582C63E7847EDCDB98F041E1739A1139E49702C3AFA796216F

NOME: BERTOIA ALESSANDRO

CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B

DATA FIRMA: 31/05/2021 16:38:18

IMPRONTA: 67D62FAC45632170760EB52E00CAAED0750D3A98F8B565DEDB2320A9DA212C89
750D3A98F8B565DEDB2320A9DA212C896EF69E34D2D7227DC58F0775CDABE8FF
6EF69E34D2D7227DC58F0775CDABE8FF79ED05F352DF8CCB7BC43A739D8A198F
79ED05F352DF8CCB7BC43A739D8A198F6CC955C13B930AC4D0DFED0815507916

NOME: FAVOT DORINO

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 31/05/2021 18:35:21

IMPRONTA: 80E6309A8249209ADA38F169F4FDB784D419BCE1F8DA0F0355508FB06D318A50
D419BCE1F8DA0F0355508FB06D318A50259C3339C0D9D62E170EEDEC5D78A2B6
259C3339C0D9D62E170EEDEC5D78A2B6CD2F9F036A5086E001CD129752BF4E2C
CD2F9F036A5086E001CD129752BF4E2CA072347197BAC0AC5491BD550C7187CE